

Ordinanza concernente il diritto di azione della Confederazione nel quadro della legge contro la concorrenza sleale

del 17 febbraio 1993 (Stato 1° febbraio 2000)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 10 capoverso 2 lettera c della legge contro la concorrenza sleale¹ (LCSI),

ordina:

Art. 1 Diritto d'azione della Confederazione

¹ Il Segretariato di Stato dell'economia (seco)² rappresenta la Confederazione nei procedimenti civili o penali fondati sull'articolo 10 capoverso 2 lettera c LCSI.

² In casi speciali la Confederazione può, d'intesa con il seco, farsi rappresentare da un altro servizio.

Art. 2 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1993.

RU **1993** 1053

¹ RS **241**

² Nuova denominazione giusta l'art. 22 cpv. 1 n. 2 dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **2000** 187). Di detta modificazione è stato conto in tutto il presente testo.

